

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 14 marzo 2022, n. 52

**DD.n.41 del 25.03.2020 di Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 21 MWe, sito nel Comune di Lucera (FG) località "San Biagio in Bagno" e relative opere connesse.**

**Autorizzazione Unica relativa al progetto di variante consistente in:**

- **modifica del modello di aerogeneratore con aumento di altezza complessiva;**
- **modifica dell'ammontare della fideiussione prestata in favore del Comune di Lucera a garanzia della dismissione a fine vita del parco eolico, autorizzato dalla scrivente Sezione con D.D. n. 41 del 25.03.2020, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R, ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.**

**Società proponente MIDI Energia srl, con sede legale in Foggia, alla Via Napoli 6B P.IVA 03516470717**

### **Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica**

*Premesso che:*

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23/01/2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Regione con R.R. n. 12 del 14/07/2008 ha adottato il "Regolamento per la realizzazione degli impianti di produzione di energia alimentata a biomasse";
- il Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le "Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 2259 del 26/10/2010 ha aggiornato, ad integrazione della D.G.R. n. 35/2007, gli "Oneri Istruttori";
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il

- rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
  - l’art. 4 e l’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE”;
  - la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
  - l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
  - l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
  - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

*Rilevato che:*

- La società **MIDI Energia S.r.l.** con sede legale in Foggia alla Via Napoli 6B Cod. Fisc. e P.IVA **03516470717**, nella persona del signor Muzio Franco (*omissis*), nella sua qualità di legale rappresentante della società MIDI Energia S.r.l, presentava a questa Regione, in data 21.10.2020, con nota acquisita al n.7502 del 22.10.2020, istanza di variante per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, localizzato nel territorio di Lucera località “San Biagio in Bagno”, della potenza elettrica nominale di 4,2 MWe, nonché delle opere ed infrastrutture connesse di cui all’oggetto.

La  Variante progettuale proposta  consiste in:

- riduzione delle opere di connessione da realizzare per il collegamento dell’impianto alla RTN Nazionale mediante la realizzazione di un cavidotto esterno MT 30 kV della lunghezza di 6247 mt circa (a partire dalla WTG n.8 fino al cavo esistente in località Masseria Poppi, nel Comune di Foggia)
  - modifica del modello di aerogeneratore con aumento di altezza complessiva
- Con nota pec del 6.02.2021, acquisita al prot.n.1255 del 8.02.2021 la società MIDI Energia S.r.l. sollecitava la Scrivente a procedere con l’istruttoria della pratica relativa al procedimento in oggetto.
  - La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali al fine di dare impulso al procedimento provvedeva all’istruttoria di rito, e con nota prot. n. 4036 del 21.04.2021, trasmetteva preavviso di improcedibilità e invito al completamento dell’istanza.
  - Con Determinazione Dirigenziale n.685 del 3.05.2021 la Provincia di Foggia determinava “*di prendere atto del carattere non sostanziale di parziali modifiche progettuali dell’intervento assentito con D.D. n.1808 del 18.10.2016 in variante alla Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione Puglia con D.D.n.41 del 25/03/2020 ai sensi del D.Lgs n.387/2003 relativa alla costruzione ed all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 29,4 MW e costituito da 7 aerogeneratori della potenza nominale pari a 4,2 MW sito nel Comune di Lucera (FG) località “San Biagio in Bagno”.*
  - La Società istante con nota pec acquisita al prot.n. 4849 del 6.05.2021 trasmetteva la documentazione integrativa richiesta con la succitata nota prot. 4036 del 21.04.2021, precisando che rinunciava parzialmente alla variante proposta in data 22.10.2020, in quanto alcune varianti riduttive presentate sono state già autorizzate mediante P.A.S. dai Comuni competenti ovvero Foggia e Lucera.

Pertanto la Società dichiarava che l'unico intervento di variante da essere sottoposto ad A.U. è l'aumento di altezza complessiva dell'aerogeneratore così da poter incrementare la producibilità dell'impianto eolico, optando quindi per il modello SG-145-4,2 avente potenza nominale pari 4,2 MW, diametro rotore 145 m, altezza mozzo 107 m.

A supporto di quanto dichiarato, la Società proponente allegava alla documentazione integrata i seguenti atti:

- P.A.S. rilasciata dal Comune di Foggia rilasciata con D.D. n.26 del 21.01.2021 avente come oggetto : *“Modifiche non sostanziali di cui alla D.D. n.41/2020 per una variante in riduzione volta alla modifica del punto di connessione a seguito di Conferenza di Servizi ai sensi degli artt.14 e seguenti della L.N. 241/90. Impianti alimentati da energia rinnovabile ex art 5 e 6 D.L.gsn.28/2011 e artt. 6 e 7 della L.R. n.25/2012”*.
- P.A.S. rilasciata dal Comune di Lucera con la nota n.4363 del 27.01.2021 avente come oggetto: *“Modifiche non sostanziali di cui alla D.D. n.41/2020\_ Procedura Abilitativa (PAS) Impianti alimentati da energia rinnovabile ex art 5 e 6 D.L.gsn.28/2011 e art.7 della L.R. n.25/2012”*, che costituisce titolo idoneo alla realizzazione delle modifiche all'impianto eolico volte al cambio del modello dell'aerogeneratore, compresa la potenza di macchina, alla riduzione della lunghezza del cavidotto MT di collegamento del parco eolico alla stazione elettrica da 7903 a 438 metri, alla non realizzazione della Stazione Elettrica 30/150 kV in agro di Lucera, località *“Palmori”*;

▪ La società istante, con nota acquisita al prot.n.5086 del 12.05.2021 sollecitava la convocazione della Conferenza di Servizi.

▪ Con nota acquisita al prot.n.6613 del 18.06.2021, la società MiDI Energia srl chiedeva alla scrivente Sezione di convocare la conferenza di Servizi così da poter tempestivamente giungere alle determinazioni conclusive di competenza in ordine all'istanza di variante in oggetto.

▪ A seguito della verifica condotta, pur in assenza della verifica positiva dei requisiti tecnici ed in presenza della sola verifica positiva dei requisiti amministrativi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, la Sezione Infrastrutture energetiche e Digitali, con nota prot. n.10925 del 20.10.2021 avviava il procedimento e convocava per il giorno 16.11.2021 la riunione di Conferenza di Servizi per l'esame del progetto in oggetto, in modalità telematica sulla piattaforma *“Google-Meet”*, collegandosi al seguente link:

<https://meet.google.com/gry-imxi-asj>

Con la stessa nota questa Sezione chiedeva alla Società istante di aggiornare, alla luce della rimodulazione della variante proposta alcuni elaborati e di depositarli 10 giorni prima della data prevista della riunione della Conferenza di Servizi nella sezione *“Conferenza di Servizi/Da Integrare”* al fine di renderla comunque disponibile agli Enti in indirizzo e per consentire alla Sezione procedente di poter dichiarare la completezza della documentazione tecnica allegata all'istanza.

▪ In data 2.11.2021, la Società depositava la documentazione richiesta dalla Scrivente con la nota n.10925 del 20.10.2021.

▪ Durante la seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 16.11.2021 con le modalità previste, la società, in riscontro a quanto richiesto dal comune di Lucera nel parere rilasciato in data 15.11.2021 ribadiva che la potenza nominale prevista per ciascun aerogeneratore è pari a 4,2 MW in coerenza con il modello di aerogeneratore prescelto, oggetto della presente variante, fermo restando la possibilità di aumentare detta potenza in forza della PAS presentata al Comune di Lucera. Inoltre ribadiva che l'ammontare delle opere di compensazione ambientale sarebbe stato determinato nella misura massima del 3%, tenendo conto della potenza e della relativa produzione dell'aerogeneratore che sarà effettivamente installato. In merito alla variante in altezza degli aerogeneratori confermava che si era già espressa l'Enac con parere del 26.05.2021 prot. 0058803-P.

Alla luce del parere rilasciato da Arpa Puglia con la nota n. 76428 del 8.11.2021, la società chiedeva nella stessa seduta, ai sensi dell'art. 4 comma 3, della L.R.31/2008, così come modificato dalla L.R. n.52/2019, che venisse stabilito l'importo della polizza fideiussoria tenuto conto del computo metrico estimativo asseverato per la dismissione e messa in ripristino, già depositato agli atti.

- La Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, quindi, trasmetteva con nota n.2198 del 22.11.2021 copia conforme del verbale della riunione della Conferenza di Servizi del giorno 16.11.2021.
- Con nota acquisita al prot.n.13450 del 31.12.2021 la società MiDI Energia srl chiedeva alla scrivente Sezione *“di procedere con il rilascio dell’Autorizzazione Unica in variante richiesta”*.
- Con nota acquisita al prot.n.163 del 12.01.2022, la società MiDI Energia srl dichiarava che, *“premesse che in applicazione dell’art.6 bis del D.Lgs n.28/2011 non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento, ricadono nelle seguenti categorie... a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori”* .....la modifica della tipologia del rotore con variazione delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore al 15% e con potenza unitaria dell’aerogeneratore di 5,7 MW”.
- La società MIDI Energia srl, con nota acquisita al prot.n.439 del 19.01.2022 inviava i contratti preliminari relativi alle aree interessate dal progetto di variante in oggetto, dichiarando che *“avendo la disponibilità delle aree interessate in forza di detti preliminari, non si procederà in via espropriativa”*.
- In data 26.01.2022, con nota acquisita al prot.n.726 del 27.01.2022, MIDI Energia srl, inviava l’aggiornamento di alcuni elaborati alla luce della prescrizione dettata da Arpa Puglia nel parere rilasciato con la nota n. 76428 del 8.11.2021 in sede di conferenza di servizi. La suddetta prescrizione ha comportato l’acquisizione di ulteriori aree interessate dal progetto, per le quali la società ha inviato la documentazione atta a dimostrare la completa disponibilità delle stesse.

*Preso atto che i pareri espressi in Conferenza di Servizi specificato che essi attengono all’impianto eolico di potenza totale pari a 29,4 MW sono stati i seguenti:*

➤ ***Provincia di Foggia – Determinazione del Responsabile del Settore Assetto del Territorio e Ambiente n.2021/685 del 03/05/2021***

*“Premesso che:*

- *con la L.R. 12 aprile 2001 n. li “Norme sulla valutazione di Impatto Ambientale” la Regione Puglia disciplina le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) in attuazione della direttiva 85/337/CEE modificata dalla direttiva 97 /11/CE;*
- *la Regione Puglia con L.R. n. 17 del 14/06/2007 ha reso operative, dal 01/07 /2007, le deleghe già disposte con L.R. del 30/11/2000, n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 112/98, tra cui la delega relativa all’espletamento delle procedure di “Valutazione di Impatto Ambientale” (V.I.A.) e di “Valutazione di Incidenza”;*
- *ai sensi e per effetto della medesima Legge questo Ente, con Delibera di Giunta n. 63 7 del 10/10/2007 ha istituito il Comitato per la V.LA;*
- *con deliberazione di Giunta n. 72 del 07/03/2011, è stato rinnovato il suddetto Comitato Tecnico per la V.LA.;*
- *con Decreto Presidenziale n. 6 del 08/05/2018 il Comitato per la V.LA. è stato nuovamente rinnovato;*
- *la società Midi Energia srl ha inoltrato, in data 12/04/2013, ai sensi delle disposizioni della L.R. 11/2001 domanda per l’espletamento della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale per un impianto eolico da realizzarsi nel comune di Lucera località San Pietro in Bagno;*
- *il Comitato per la V.LA, esaminata la documentazione, nella seduta del 12/11/2015, ha concluso con esito parzialmente favorevole la valutazione del progetto in parola;*
- *con D.D. n. 1808 del 18/10/2016 questo Ente ha determinato:*

- di esprimere parere favorevole in merito alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di un impianto eolico da realizzarsi nel comune di Lucera, località San Pietro in Bagno presentato dalla Società MIDI Energia SRL per la realizzazione delle sole torri nn 3-4-5-6-7-8;
- di prescrivere, in corrispondenza di tutte le criticità evidenziate dal' allora Soprintendenza Archeologica della Puglia, un 'attività di "scotico preventivo" alla presenza di un archeologo qualificato per tutte le aree di interferenza e fino al raggiungimento delle quote di posa dei cavi.

Considerato che:

- in data 22/05/2020 con nota acquisita al prot. al n. 21 O I 9 il proponente ha fatto istanza di variante in merito al progetto assentito con la citata D.D. n. 1808 del 18/10/2016;
  - la variante, secondo gli atti presentati, consiste sostanzialmente in una riduzione delle opere di connessione contestualmente all'installazione di aerogeneratori più efficienti;
  - il progetto già assentito prevedeva la realizzazione di:
    - Un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 21 MW (n°7 aerogeneratori) sito nel Comune di Lucera (FG) in loc. "San Pietro in Bagno";
    - N.1 Sottostazione utente 30/150kV;
    - Cavidotti interrati MT a 30 kV di collegamento tra le turbine e sottostazione utente per complessivi m. 12.000 circa;
    - Collegamento AT tra stazione utente ed RTN;
    - le modifiche al layout proposte sono quelle di seguito elencate:
      - Cavidotto esterno MT 30 kV della lunghezza di soli 6.247 m circa;
      - Utilizzo della sottostazione utente già realizzata ed in esercizio della società Margherita ubicata in Foggia alla località Sprecacenero;
- Nella modifica proposta viene unicamente aumentata l'altezza complessiva degli aerogeneratori da installare peraltro di soli 30.5 metri tale modifica risulta ampiamente compensata dalle molteplici e rilevanti varianti in riduzione innanzi indicate; pertanto, la modifica proposta non può ritenersi sostanziale in quanto non determina effetti negativi e significativi sull'ambiente o sulla salute umana, al contrario li riduce, come meglio evidenziato nella relazione tecnica.
- in data 21/10/2020 la società Midi Energia srl ha fatto istanza di variante all' autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. n. 41 del 25/03/2020, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, localizzato nel territorio di Lucera località "San Biagio in Bagno", della potenza elettrica nominale di 4,2 MWe, nonché delle opere ed infrastrutture connesse di che trattasi;
- Preso atto** della regolarità dell'indizione della Conferenza di Servizi svoltasi in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 14 c. 4 e art. 14-ter Legge 241/90 e s.m.i. - decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 finalizzata all'approvazione della domanda presentata dalla società;
- Considerato** che in ambito di conferenza sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli, disposti in allegato al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali:
- nota Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. n. 25402 del 23/12/2020 ns. prot. n. 56069 del 24/12/2020;
  - nota Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-AndriaTrani e Foggia prot. MIBACTIMIBACT\_SABAP-FG 01/12/202010009001-PI ns. prot. n. 52346 del 02/12/2020;
  - nota ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0156/0028/0003 -prot. n. 0080601 - 156 18/11/2020 ns. prot. n. 49825 del 18/11/2020;
- Preso atto** che non si riscontrano per le modifiche proposte effetti negativi e significativi sull'ambiente di cui all'articolo 5, comma I, lettera I-bis) del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e che pertanto le stesse non presentano carattere di sostanzialità;
- Ritenuto che** non ci siano motivazioni ostative al rilascio del parere in merito all'assentibilità del' intervento di che trattasi;

Visto il Decreto Presidenziale n. 6 del 15/04/2021, esecutivo ai sensi di legge, con il quale è stato individuato quale responsabile del Settore Assetto del Territorio e Ambiente il Dirigente Dott. Giovanni D'Attoli.

Visto l'art. 163, comma 3, del D. Lgs. n.267/2000 che autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno 2021;

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 31/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono stati individuati i responsabili dei settori provinciali, con attribuzione agli stessi del potere di assumere atti di gestione ed i successivi decreti di conferimento degli incarichi;

Vista la deliberazione del Presidente n. 20 del O 1/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, atteso il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 marzo 2021, è stato definito un PEG - Piano della Performance 2021/2023 provvisorio, contenente obiettivi specifici assegnati ai Dirigenti, collegati alle relative risorse, al fine di consentire la continuità dell'azione amministrativa

Vista la disponibilità esistente sui capitoli previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

**DETERMINA**

- le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e si intendono qui integralmente richiamate;

- di prendere atto del carattere non sostanziale delle modifiche proposte dalla società Midi Energia srl, giusta disposizione di cui al paragrafo 3.14 della D.G.R. 3029/2010, del progetto di variante all'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. n. 41 del 25/03/2020, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, localizzato nel territorio di Lucera località "San Biagio in Bagno", della potenza elettrica nominale di 4,2 MWe, nonché delle opere ed infrastrutture connesse di cui all'oggetto;

- di fare propri i pareri rilasciati dagli enti di seguito indicati disposti in allegato al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali:

o nota Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. n. 25402 del 23/12/2020 ns. prot. n. 56069 del 24/12/2020;

o nota Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia prot. MIBACTIMIBACT\_SABAP-FG101/12/2020I0009001-PI ns. prot. n. 52346 del 02/12/2020;

o nota ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0156/0028/0003 -prot. n. 0080601 - 156 - 18/11/2020 ns. prot. n. 49825 del 18/11/2020;

- di provvedere, ai sensi del comma 11 dell'art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11, alla pubblicazione dell'estratto del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

- di provvedere alle notifiche di rito previste per legge".

➤ **ASL – Modulo parere del 16.11.2021**

"L'ASL rilascia parere favorevole mediante modulo parere non scrivendo nulla al testo dell'intervento da allegare al verbale della conferenza".

➤ **Rete Ferroviaria Italiana prot. 001286 del 2/11/2021**

"In riscontro alla nota pari oggetto di codesto Ente, trasmessa a mezzo PEC, nostro prot. RFI-DOI.T.BA. ING\PEC\A\2021\673 del 21/10/2021, in merito agli attraversamenti in oggetto questa Direzione, esaminati gli elaborati depositati sul sito istituzionale, comunica, per quanto di competenza, parere di massima favorevole.

Le opere in progetto prevedono la realizzazione di un attraversamento interrato della linea ferroviaria

*Bologna-Lecce, in corrispondenza della progressiva chilometrica km 518+400 circa. Si segnala che nell'area-interessata risulta censito un attraversamento elettrico MT, regolarmente autorizzato da questa sede ed attualmente in esercizio. Si segnala inoltre che nell'ambito di un'altra istanza di PAUR, avanzata da un altro proponente, si è riscontrato l'attraversamento di un cavidotto in corrispondenza della medesima progressiva.*

*Il presente parere favorevole non autorizza l'immediata esecuzione delle opere; come noto, l'autorizzazione ad interferire con la linea ferroviaria mediante opere di attraversamento può essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento di un'apposita istruttoria, in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, compresa la fattibilità tecnica. Una volta compiuti gli adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con preventiva stipula di un atto formale tra le parti (convenzione con canone annuo) a cura della Società Ferservizi S.p.A., mandataria di R.F.I S.p.A., questa Sede rilascia l'Autorizzazione suddetta.*

*Per le opere da realizzare nella fascia di rispetto ferroviaria ex art. 49 del DPR753/1980 (estesa per trenta metri a partire dalla più vicina rotaia), sarà necessario effettuare un sopralluogo preventivo con i tecnici di questa Società, finalizzato all'individuazione dell'esatta progressiva chilometrica ferroviaria e a constatare l'assenza di particolari condizioni ostative, in relazione allo stato dei luoghi (e.g. sottoservizi preesistenti).*

*Pertanto, a valle della Conferenza di Servizi, dovrà essere presentata apposita istanza corredata della documentazione progettuale di livello esecutivo (si veda al proposito l'allegato elenco), onde avviare il relativo iter autorizzativo. Nel corso dell'istruttoria, che è a carattere oneroso, potrà essere richiesta ulteriore documentazione. Data la presenza dei sottoservizi summenzionati, il progetto esecutivo dovrà comprendere un'adeguata indagine sulla posizione degli stessi.*

*Si precisa che a riguardo specificamente agli aspetti patrimoniali, ogni procedura di acquisizione coatta, a danno del patrimonio immobiliare di questa RFI è da considerarsi illegittima (v. pronuncia del Consiglio di Stato n. 6923/2002) ai sensi dell'art. 15 della legge 210/85 istitutiva dell'Ente F.S., della legge 359/92 istitutiva della F.S. S.p.A. nonché ai sensi del D.P.R. 753/80 (Nuove norme di polizia Ferroviaria).*

*Si conferma infine, la piena disponibilità a fornire ogni chiarimento ed informazione per la definizione degli aspetti tecnici per cui si ritenesse necessario ulteriore approfondimento".*

➤ **Parere Agenzia del Demanio (rif. Ns. prot. 2011012021 n. 10925)**

*"Con la nota in epigrafe specificata, acquisita al prot. n. 20216 del 20/10/2021 della scrivente, codesto Settore ha comunicato a questa Agenzia l'avvenuta pubblicazione dei documenti depositati relativi al progetto in oggetto.*

*Dall'analisi della documentazione di progetto disponibile sul sito web, e nello specifico del piano particellare di esproprio, si è riscontrato che tra le particelle catastali interessate dall'intervento non sono presenti immobili intestati al "Demanio dello Stato" e che la realizzazione dell'impianto in oggetto, interessa delle particelle intestate al "Demanio dello Stato - Ramo bonifica" e "Demanio pubblico dello Stato ramo per le opere di bonifica".*

*Alla luce di quanto sopra, si rappresenta che lo scrivente non esprimerà alcun parere finalizzato all'esecuzione dell'opera e che lo stesso dovrà essere rilasciato dal competente Consorzio di Bonifica della Capitanata, Amministrazione alla quale compete la gestione degli immobili aventi la natura giuridica sopra menzionata".*

➤ **Dipartimento Ambiente, Paesaggio, Qualità Urbana Sezione Tutele E Valorizzazione Del Paesaggio Servizio Osservatorio E Pianificazione Paesaggistica Prot. Aoo145/10/11/2021 N.10713**

*“Si fa riferimento alla nota prot. 10925 del 20.10.2021, acquisita al protocollo regionale con n. 14/10101 del 25.10.2021, con cui codesta Sezione ha comunicato l'avvio del procedimento di autorizzazione unica per il progetto in oggetto e la convocazione della conferenza dei servizi per il giorno 16.11.2021. trattasi di una variante di un impianto eolico localizzato nel territorio di Lucera che consiste in:*

- *Modifica del modello di aerogeneratore con aumento di altezza complessiva.*

*A riguardo la legge regionale n.20 del 07.10.2009 “Norme per la pianificazione paesaggistica” all’art. 7 recita:*

1. *La competenza rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche e i provvedimenti autorizzatori, comunque denominati, previsti dal capo IV del titolo I della parte III e del capo II del titolo I della parte IV del d.lgs. 42/2004, nonché dalla vigente pianificazione paesaggistica, è in capo alla Regione per le opere sottoposte a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) di Competenza regionale.*

2. *Per le opere soggette a procedimenti di VIA di competenza della provincia o della città metropolitana, il rilascio delle suddette autorizzazioni è in capo alla provincia o alla città metropolitana stessa risulti delegata ai sensi del comma 5, in capo alla Regione nei restanti casi. Per i progetti soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA all’esito delle quale non sia disposto l’assoggettamento a VIA; la competenza al rilascio delle suddette autorizzazioni rimane in capo all’ente presso il quale è incardinata la procedura di verifica di assoggettabilità;*

3. *[...]*

4. *Nei casi non elencati dal comma 1 le funzioni di cui al medesimo comma sono delegate [...]*  
*ai comuni [...]*

5. *[...]*

6. *Ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, le funzioni di cui al comma 1 sono delegate alla rispettiva provincia o città metropolitana, previa verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 a opera competente sezione regionale e a decorrere dalla comunicazione dell’esito positivo della suddetta verifica.*

*Con DGR n.2766 del 14.12.2010 la Giunta Regionale ha attribuito la delega per le autorizzazioni paesaggistiche alla Provincia di Foggia, la quale risulta da tale data delegata rilascio dei provvedimenti autorizzatori in materia paesaggistica; pertanto, la competenza per il procedimento in oggetto è della Provincia di Foggia”.*

➤ **ARPA prot. 0076428 del 08/11/2021**

*“.. ..preso atto dalla documentazione prodotta che:*

- *La società Mi.Di. Energia s.r.l. è in possesso di Autorizzazione Unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica di 21,00 MW (n°7 Aerogeneratori) e opere connesse nel sito nel Comune di Lucera (FG) in loc. “San Biagio in Bagno” di cui alla D.D. n°41 del 25.03.2020 della Regione Puglia - Sezione Energie Rinnovabili*

- *Il progetto viene con la presente istanza modificato:*

*nel percorso del cavidotto esterno passando da una lunghezza di m.7903 a m.6247, con un minor impatto ambientale per m. 1656 di cavidotto; nella non realizzazione della S.S.E. di trasformazione 30/150 kV di Utenza e opere connesse; cambio dell’aerogeneratore autorizzato con PAS del Comune di Lucera, atto di attestazione n. 4363 del 27.01.2021, passando all’attuato aerogeneratore SG-145-4,2 avente potenza nominale pari 4,2 MW, diametro rotore 145 m, mozzo 107m.*

- *La provincia di Foggia, con D.D. 685 del 3-5-2021, prendeva atto del carattere non sostanziale di parziali modifiche progettuali dell’intervento assentito con D.D. n. 1808 del 18/10/2016 in variante alla Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. n. 41 del 25/03/2020 ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, relativa alla costruzione ed all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 29,4 MWe, costituito da 7 aerogeneratori della potenza uninominale pari a 4,2 MW, sito nel Comune di Lucera (Fg) località*

*“San Biagio in Bagno”. In tale procedimento con propria nota n. 80601 del 18/11/2020 questo Dipartimento esprimeva parere favorevole nell’ambito del procedimento di VIA provinciale dove le modifiche all’impianto e l’aerogeneratore sono costituite dalle stesse prese in esame nell’attuale procedimento.*

*Pertanto, valutata la documentazione progettuale acquisita dal sito istituzionale, per quanto di competenza, si reitera quanto espresso in sede provinciale (allegato I parere n. 80601 del 18/11/2020) e si esprime parere favorevole a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:*

- *l’aerogeneratore che sarà installato sarà quello considerato nella progettazione: marca Siemens Gamesa SG 4.5-145, diametro rotore m.145, altezza mozzo m.107,5, 10,7 giri/min, potenza 4,5 MW.*
- *Atteso che il diametro del rotore risulta di m.145, al fine di verificare quanto indicato al punto n) delle misure di mitigazione, paragrafo 3.2 dell’allegato 4 del D.M. 10-9-2010 occorre rispettare l’interdistanza di almeno 3 volte il diametro.*
- *Siano massimizzati gli accorgimenti durante la fase di cantiere, tali da minimizzare l’interferenza con habitat circostante con particolare attenzione alla dispersione di polveri.*
- *Sia effettuata la raccolta differenziata di eventuali rifiuti prodotti nella fase esecutiva e di realizzazione dell’opera (imballaggi, legnarne, ferro, ecc.).*
- *Nella fase di collaudo con l’impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi ricettori più prossimi agli aerogeneratori, nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e soprattutto notturno. Nel caso di superamenti siano adottate le misure consequenziali per l’abbattimento del rumore e ove non sia possibile si proceda alla eliminazione dell’aerogeneratore o degli aerogeneratori più prossimi al ricettore che ne subisce l’impatto.*

*Inoltre, riguardo alla valutazione ai sensi della L.R. n.31/2008 art.4, comma 3 come modificato dalla L.R. n.52/2019 art.20, comma 1 lettera b), visto il computo metrico estimativo per la dismissione e messa in pristino, ai sensi dell’art. 4 comma 3, della LR.31/2008, così come modificato dalla L.R. n.52/2019, si esprime parere favorevole, ritenendo lo stesso congruo in relazione alle opere di rimessa in pristino e delle misure di reinserimento o recupero ambientale.*

*La presente valutazione è rilasciata, per quanto di competenza, quale atto endoprocedimentale, sono fatti salvi i diritti dei terzi, le determinazioni delle altre autorità competenti e la titolarità di Codesta Autorità Competente per quanto attiene al rilascio dell’autorizzazione in questione”.*

➤ **Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia prot.10460 del 09/11/2021**

*“... In riferimento all’oggetto e alla nota prot. n. 10925 del 20.10.2021 (acquisita in pari data ns. prot. 9750) con la quale codesto Ufficio ha convocato la Conferenza di servizi per il giorno 16 novembre 2021, ai fini del rilascio dell’Autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003 per la variante in esame, si comunica quanto segue. Nel merito, si deve evidenziare che per il medesimo intervento le valutazioni di competenza di questa Soprintendenza sono state rese in seno al procedimento di Valutazione Impatto Ambientale presso la Provincia di Foggia; al riguardo, con nota prot.n. 9001 del 01.12.2020, la Scrivente ha espresso valutazione positiva alla variante in riduzione proposta dalla MIDI Energia s.r.l. ribadendo l’osservanza delle prescrizioni archeologiche riportate nel provvedimento provinciale di VI.A. n. 1808/2016. Con Determinazione n. 2021/685 del 03.05.2021 il Dirigente del Settore Assetto del Territorio e Ambiente della Provincia di Foggia ha “preso atto del carattere non sostanziale delle modifiche proposte dalla società Midi Energia “ riportando le valutazioni di questo ufficio quale parte integrante della suddetta Determina”.*

*Pertanto, alla luce di quanto sopra riportato, si fa presente che il parere qui richiesto a questa*

Soprintendenza è stato reso nell'ambito del procedimento di VIA provinciale attivato dal competente Settore della Provincia di Foggia.

Tanto si comunica ai fini della Conferenza di Servizi di cui all'oggetto".

➤ **Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta-Andria-Trani e Foggia prot.9001 del 01/12/2020**

"In riferimento alla procedura di V.I.A. in oggetto ed in riscontro alla nota di codesta Provincia prot. 50374 del 20/11/2020, Vista la Parte Seconda "Beni culturali" e la Parte Terza "Beni paesaggistici" del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/07/2002, n. 137" e s.m.i;

Vista la Delibera n. 176 del 16 febbraio 2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 40 del 23/03/2015 con cui la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale della Puglia (PPTR) come strumento di copianificazione territoriale MIBACT e Regione Puglia;

Visto il Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.";

Visto il D.M. 10.09.2010 "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

Vista la Determinazione del Responsabile del Settore Ambiente della Provincia di Foggia n. 1808 del 18.10.2016 con la quale è stato espresso parere di V.I.A. favorevole per un impianto eolico ubicato in Lucera località San Pietro - Società proponente Midi Energia srl, limitatamente agli aerogeneratori 2-3-4-5-6-7-8;

Vista la Determina del Dirigente Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali n. 41 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto "Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, 11. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio: - di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 21 MW, sito nel Comune di Lucera (Fg) località "San Pietro in Bagno"; - di una sottostazione elettrica di trasformazione 30/150 kV connessa alla sezione a 150 kV della nuova Stazione Elettrica 380/150 kV sita nel comune di Lucera; - di una nuova Stazione Elettrica 380/150 kV che sarà collegata in entra - esce sulla linea 380 kV "Foggia-Larino" sita nel Comune di Lucera (già autorizzata con determinazione Dirigenziale n. 68 del 21/11/2016 - Società MIDI ENERGIA S.r.l.);

Vista la nota di questa Soprintendenza prot. 6118-P del 19.08.2020 con la quale è stato espresso parere favorevole con prescrizioni in merito alla "Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per impianti alimentati da energia rinnovabile ex artt. 5 e 6 del Dlgs n. 28 del 3 marzo 2011 e art. 7 L.R. n. 25/2012 avente ad oggetto una variante in riduzione volta alla modifica del punto di connessione di cui alla Determinazione del Dirigente Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali 11. 41 del 27.03.2020";

Tenuto conto che oggetto della procedura di VIA provinciale è anche l'aumento dell'altezza complessiva delle torri, elevandola dai 150 metri autorizzati a 180 metri e l'aumento della potenza del generatore a 4,2 MW; Esaminata la documentazione integrativa richiesta da questo Ufficio con nota prot. 8570 del 18.11.2020 e trasmessa dalla Società richiedente con nota del 26.11.2020 (acquisita in data 27.11.2020 ns prot. 8873);

Considerato che la variante in esame, pur prevedendo un aumento in altezza degli aerogeneratori di ulteriori 30 metri, comporta una serie di varianti in riduzione che si sostanziano nella non realizzazione di una serie di opere di connessione già autorizzate e valutato l'aspetto visivo-percettivo in conseguenza del citato aumento in altezza degli aerogeneratori che non comporta pregiudizio alle tutele paesaggistiche del P.P.T.R.;

Per tutto quanto sopra espresso, questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, esprime

valutazione positiva alla variante in riduzione proposta dalla MIDI Energia s.r.l. ribadendo l'osservanza delle prescrizioni archeologiche riportate nel provvedimento provinciale di V.I.A. n. 1808/2016.

La presente nota viene trasmessa affinché venga acquisita agli atti della conferenza di servizi e si resta in attesa di ricevere il relativo verbale”.

➤ **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. 25402/2020 del 23.12.2020**

“.. ..In particolare, si rileva che:

- il cavidotto interrato MT di collegamento tra gli aerogeneratori ed il nuovo tracciato in variante, interseca in più punti aree classificate ad “Alta Pericolosità idraulica (AP)”, “Media Pericolosità idraulica (MP)” e “Bassa Pericolosità idraulica (BP)” così come disciplinato dagli artt. 4, 7, 8 e 9 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) allegata al P.A.I.;
- la nuova viabilità da realizzarsi, utile al raggiungimento dell'aerogeneratore 7, attraversa per circa 185 metri aree classificate a “Media Pericolosità idraulica (MP)” e “Bassa Pericolosità idraulica (BP)” così come disciplinato dagli artt. 4, 8 e 9 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) allegata al P.A.I.;
- .. .. gli aerogeneratori 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 non ricadono all'interno di aree in cui vigono le disposizioni delle N.T.A. allegata al P.A.I.;
- verosimilmente la nuova viabilità da realizzarsi, utile al raggiungimento degli aerogeneratori 3 - 4, attraversa per circa 180 metri aree classificate ad “Alta Pericolosità Idraulica” (AP), “Media idraulica (MP)” e “Bassa Pericolosità idraulica (BP)” così come disciplinato dagli artt. 4,7, 8 e 9 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) allegata al P.A.I.

Considerato che:

✓ gli interventi di cui ai precedenti punti sono consentiti ai sensi della lettera d comma 1) dell'art. 7 delle N.T.A. del P.A.I, nello specifico: per il punto 1) quali infrastrutture a rete e per i punti 1) e 2) quali manufatti di servizio contestuali alle infrastrutture a rete insistenti, previo studio di compatibilità idrologica ed idraulica che analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte ed a valle dell'area interessata;

✓ che è presente una Relazione di Compatibilità Idrologica ed Idraulica, con Studio Idraulico a firma dell'Ing. Umberto Piacquadio, che ha individuato il bacino afferente (Torrente Vulgano) alle opere da realizzarsi in variante e unitamente ad un' analisi pluviometrica, ha elaborato bidimensionalmente in moto vario, mediante software HEC-RAS, le aree inondabili con tempo di ritorno di 30 - 200 e 500 anni e le relative grandezze idrodinamiche. In conclusione, il professionista afferma che le opere non influiranno sullo stato dei luoghi e che sarà utilizzata la tecnica TOC per risolvere le intersezioni tra aste del reticolo idrografico e cavidotto;

✓ le aree inondabili individuate con lo studio in parola ricalcano le perimetrazioni P.A.I. attualmente vigenti;

✓ gli aerogeneratori 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 non ricadono all'interno di aree in cui vigono le disposizioni delle N.T.A. allegata al P.A.I.;

questa Autorità di Bacino Distrettuale, in considerazione di tutto quanto sopra esposto e allo stato attuale degli atti complessivamente acquisiti e valutati, ritiene di esprimere parere di compatibilità di cui alla procedura in oggetto con le N.T.A. del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (P.A.I) vigente alla data di formulazione del presente atto, fermo restando che la società proponente esegua i lavori e realizzi le ulteriori opere secondo le modalità per cui questa Autorità ha già espresso parere favorevole con la richiamata nota prot. n. 1215412016 ed a condizione che nella successiva fase esecutiva:

➤ in merito al punto I), così come specificato nella relazione di Compatibilità idrologica ed

idraulica, sia utilizzata la tecnica T.O.C. per gli attraversamenti cavidotto - reticolo idrografico, avendo cura che i punti di ingresso ed uscita delle perforazioni siano al di fuori delle aree inondabili ed a una profondità tale che il cavidotto non risenta di fenomeni erosivi; contestualmente, si scelga il grado di protezione ed isolamento adeguato;

➤ in merito al punto 2), sia preferibilmente delocalizzata la nuova viabilità d'accesso all'aerogeneratore 7 evitando le aree inondabili a fronte di estensione dello studio idraulico realizzato, o si prendano opportune precauzioni realizzative in funzione del grado di utilizzo delle opere tali da non pregiudicare il regime idraulico a monte ed a valle e contestualmente garantire la sicurezza degli utilizzatori;

➤ in merito al punto 3) rilevata una difficile delocalizzazione delle opere, a fronte di estensione dello studio idraulico realizzato, si prendano opportune precauzioni realizzative in funzione del grado di utilizzo delle opere tali da non pregiudicare il regime idraulico a monte ed a valle e contestualmente garantire la sicurezza degli utilizzatori. ...”

Ad ogni modo, fermo restando il parere di compatibilità rispetto al P.A.I. innanzi espresso, subordinato alle condizioni innanzi indicate, ai fini di una corretta realizzazione ed esercizio di tutte le opere previste nel progetto, questa Autorità di Bacino Distrettuale ritiene opportuno anche l'inserimento delle seguenti prescrizioni di carattere generale:

- le attività si svolgano in maniera tale da non incrementare il livello di pericolosità idraulica presente, né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione finalizzati alla mitigazione del rischio;
- si garantisca la sicurezza, evitando sia l'accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- gli scavi siano tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d'arte, evitando l'infiltrazione di acqua all'interno degli stessi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;
- il materiale di risulta, qualora non riutilizzato sia conferito in ossequio alla normativa vigente in materia.

Resta inteso sia in fase di cantiere e sia in fase di esercizio dell'impianto eolico in progetto e delle opere connesse, questa Autorità di Bacino Distrettuale si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di dissesto nelle aree di intervento.

Sarà cura del responsabile del rilascio del titolo abilitativo l'introduzione delle predette prescrizioni all'interno del relativo dispositivo e delle figure previste per legge, la loro concreta attuazione.

Il presente parere, ha valore endoprocedimentale e, in quanto tale, viene reso nell'ambito di specifica istruttoria in capo all'Amministrazione preposta al rilascio del titolo abilitativo/provvedimento autorizzatorio”.

- **MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali Divisione II “comunicazioni elettroniche ad uso pubblico e privato. Sicurezza delle reti e tutela delle comunicazioni Riferimento pratica n. 6071/fo/SPI”**

“Con riferimento alla dichiarazione del 09/02/2021, conforme al modello di cui all'Allegato 17 del decreto legislativo n.259/2003, preso atto del parere tecnico della Div. VII della D.G.T.C.S.I. – I.S.T.L., prot. N. 30187 del 10/05/2021, si comunica che la Midi Energia srl, codice fiscale 03516470717, con sede legale in Foggia, Via Napoli 6/b c/o Studio Tusino, potrà espletare l'attività di cui all'art. 104, comma 1, lettera b), del d.lgs n.259/2003, con effetto dal 01/01/2021 e scadenza il 31/12/2030.

Visto l'art. 107, comma 6, lettera c), ed ai sensi dell'art. 33, comma , lettera a), edell'art. 34, comma

1, lettera a), dell'allegato 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, sono dovuti, per il primo anno, i seguenti contributi:

- Per l'istruttoria (art. 33, comma 1, lettera a)): Eur 250,00
- Per la vigilanza e mantenimento (art.34, comma 1, lettera a)): Euro 200,00

Pertanto entro 30 gg dal ricevimento della presente bisognerà versare l'importo totale di Euro 450,00 relativo ai contributi di istruttoria e di vigilanza e mantenimento relativi all'anno in corso.

Per gli anni successivi è dovuti l'importo totale di euro 200,00 da versare entro il 31 gennaio di ciascun anno senza ulteriore preavviso da parte della scrivente.

Ai sensi dell'Art.4 dell'allegato 25 è consentito effettuare il pagamento dei contributi entro il 30 giugno di ciascun anno con l'applicazione di una maggiorazione, pari allo 0,5% della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo a decorrere dal mese di gennaio".

Modalità di pagamento

il pagamento dovrà essere effettuato:

- Con bollettino postale: conto corrente postale n.70314794 intestato alla "Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo"
- Mediante bonifico bancario: codice iban IT 48 D 07601 14500 000070314794 – codice BIC o SWIFT : BPPIITRERXXX

Nella causale del versamento indicare obbligatoriamente:

1. Atto n.6071/\*fo/SPI
2. Il periodo cui il versamento si riferisce"

➤ **Comune di Lucera prot.51711 del 15.11.2021**

"**DATO ATTO** che:

- la Regione con Determina Dirigenziale Regionale n. 41/2020 ha autorizzato la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte colica della potenza complessiva di 21,00 MW (n. 7 aerogeneratori), n. 1 sottostazione utente 30/550 KV; cavidotti interrati MT a 30 KV di collegamento tra le turbine, cabina di smistamento e sottostazione utente;
- a seguito dell'evoluzione tecnologica intervenuta in oltre 11 anni dalla richiesta di A.U., la MIDI ha chiesto alla Regione Puglia di aumentare l'altezza complessiva delle torri di 30 m., elevandola dai 150 m previsti in progetto a 180 m. così da poter installare aerogeneratori di ultima generazione che, a parità di potenza, producono il 10% in più di energia rinnovabile;

VISTA la determina della Provincia di Foggia - Settore del Territorio e Ambiente n. 2016/0001808 del 18.10.2016 prot. n.2016/0066927 - parere di valutazione Impatto Ambientale per un impianto eolico, che così recita: "...Omissis .. DETERMINA

- di esprimere parere favorevole in merito alla procedura di Valutazione di impatto Ambientale di un impianto eolico da realizzarsi nel Comune di Lucera, in località San Pietro in Bagno, presentato dalla Società MIDI Energia SRL per la realizzazione delle sole torri nn. 2-3-4-5-6-7-8;
- di prescrivere, in corrispondenza di tutte le criticità evidenziate dall'allora Soprintendenza Archeologica dalla Puglia, un'attività di "scotico preventivo" alla presenza di un archeologo qualificato per tutte le aree di interferenza e fino al raggiungimento delle quote di posa dei cavi;
- di provvedere alle notifiche di rito previste per legge;

Omissis...."

VISTA la determina della Provincia di Foggia -Settore del Territorio e Ambiente n. 2021/0000685 del 03.05.2021 prot. n. 2021/0022387 di presa d'atto delle opere di carattere non sostanziale di parziali modifiche progettuali dell'intervento assentito con Determina Dirigenziale n. 1808/2016 in variante alla A.U. n. 41 del 25.03.2020, che così recita: "... Omissis DETERMINA

- **le premesse formano parte del presente provvedimento e si intendono qui integralmente richiamate;**
- di prendere atto del carattere non sostanziale delle modifiche proposte dalla società MIDI Energia srl, giusta disposizione di cui al paragrafo 3.14 della D.G.R 3029/2010, del progetto di variante all'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Puglia con DD. n. 41 del 25.03.2020, per la **realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica**, localizzato nel territorio di Lucera località "San Pietro in Bagno", della potenza eolica nominale di 4,2 MWe, nonché delle opere ed infrastrutture connesse di cui all'oggetto;
- di fare propri i pareri rilasciati dagli enti di seguito indicati disposti in allegato al presente **provvedimento quali parti integranti e sostanziali:**
- nota Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. n. 25402 del 23.12.2020 ns prot. n. 56069 del 24.12.2020;
- nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia prot. MIBACT/MIBACT\_SABAP-FG/01/12/2020/0009001-P ns prot. n. 52346 del 02.12.2020;
- nota ARPA PUGLIA-Unica A00-0156/002810003-prot. n. 0080601-156-18/11/2020 ns. prot. n. 49825 del 18.11.2020;
- di provvedere, ai sensi del comma II dell'art. 16 della L.R. 12 aprile 2001 n. 11, alla pubblicazione dell'estratto del presente provvedimento, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia;
- di provvedere alle notifiche di rito per legge

VISTO il parere dell'01.12.2020 del Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, agli atti del Comune di Lucera al prot. n. 55888, che così recita: "...Omissis...Considerato che la variante in esame, pure prevedendo un aumento in altezza degli aerogeneratori di ulteriori 30 m. comporta una serie di varianti in riduzione che si sostanziano nella non realizzazione di una serie di opere di connessione già autorizzate e valutato l'aspetto visivo-percettivo in conseguenza del citato aumento in altezza degli aerogeneratori che non comporta pregiudizio alle tutele paesaggistiche del PPTR; Per tutto quanto sopra espresso, questa Soprintendenza, per quanto di propria competenza, esprime valutazione positiva alla variante in riduzione proposta dalla MIDI Energia srl ribadendo l'osservanza delle prescrizioni archeologiche riportate nel provvedimento provinciale di VIA n. 1808/2016";

**DATO ATTO** altresì che:

- dalla tabella allegata alla nota del 03.08.2017, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 37183, resa ai sensi del D.M. 10.09.2010 dell'all. 2 lett. h), a firma della società MIDI srl, si prende atto che l'importo complessivo annuo proposto dalla società per opere di compensazione ambientale è pari ad € 117.837,72 (calcolato con un ribasso d'asta del 40%, sul 3% dei ricavi totali annui derivanti dagli incentivi e quindi inferiore all'importo corrispondente al 3% dei medesimi incentivi che risulterebbe pari ad euro €196.397,00 (3% dei ricavi totali annui derivanti dagli incentivi esenti dal ribasso d'asta)
- le misure compensative a favore di questo Ente nella misura massima del 3% così come disposto dal D.M. 10.09.2021, lett. H) all.2, sono esclusivamente di carattere ambientale e territoriale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili ad un impatto visivo che è uno degli impatti considerati più rilevanti dalla realizzazione di un campo eolico (pali, navicelle, rotor, eliche ecc.) ed anche per la presenza dei beni culturali tutelati ed anche alla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto.

VISTO il D. Lgs 387 del 29.12.2003;

VISTO il D. Lgs 42/2004;

VISTO il D.M. 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili";

VISTO il vigente P.U.G. approvato con D.C.C. n. 74 del 15/11/2016;

VISTO il P.P.T.R. approvato dalla Regione Puglia con Deliberazione di Giunta n. 176/2015;

VISTO il PAT approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con propria deliberazione n. 39 del 30.11.2005;

VISTO il decreto sindacale prot. n. 35987 del 31.07.2021;

**VISTO** il provvedimento prot. n. 36206 del 02.08.2021 con il quale il Dirigente ad Interim del IV e V Settore, dott. Cardillo, ha conferito al sottoscritto l'incarico di P.O. per i servizi urbanistici, edilizi, Pianificazione Territoriale, ambiente ed espropriazioni in uno con la delega di funzioni dirigenziali per i medesimi servizi;

VISTO il decreto sindacale prot. n. 44771 del 05.10.2021 con il quale veniva conferito alla dott.ssa Domenica Franchino la dirigenza ad interim del V Settore;

VISTO il provvedimento prot. n. 4532 I dell'8. 10.2021 con il quale il Dirigente ad Interim del V Settore, dott.ssa Domenica Franchino, ha confermate al sottoscritto le funzioni dirigenziali di cui al decreto prot. n. 36206 del 02.08.2021 per il V Settore;

Pertanto, questo Ufficio, in relazione all'istruttoria effettuata dall'Ufficio SUAP sulla variante in esame, presentata dalla MIDI srl (in variante alla D.D. n. 41/2020 rilasciata dalla Regione Puglia e alla PAS del 07.10.2020, agli atti del Comune di Lucera, giusto prot. n. 46433), che prevede:

o un aumento in altezza degli aerogeneratori di ulteriori 30 m. (da 150 m previsti a 111. 180); e valutati gli ambiti di propria competenza, ritiene di riconfermare nella sostanza il proprio parere (con prescrizioni). già reso in sede di precedenti conferenze e richiamato nelle premesse. alle ulteriori condizioni e precisamente: laddove il nuovo percorso del cavidotto (assentito con PAS del PAS del 07.10.2020, agli atti del Comune di Lucera, giusto prot. n. 46433). interseca invarianti strutturali, è necessario reperire tutti i nuovi pareri degli Enti coinvolti, qualora non ancora ottenuti trasmettendoli anche a questo Ufficio e precisamente:

- 1) parere dell'AdB relativamente al vincolo IS.IG.ca: invariante strutturale dell'assetto idrogeologico: corso d'acqua (fonte: art.6 e art. 10 NTA/PAI); ACP\_S ca: Invariante strutturale del sistema idrogeomorfologico: Corso d'acqua (elementi rinvenienti dall'Autorità di Bacino della Puglia "Carta idrogeomorfologica della Regione Puglia");
- 2) parere della Provincia di Foggia - Settore Ambiente relativamente al vincolo UCP.re: Invariante strutturale del sistema idrogeomorfologico: Reticolo idrografico di connessione R.E.R.;
- 3) parere ENEL SpA, relativamente alla Rete tecnologica: elettrica - linea elettrica area nuda;
- 4) AOP, relativamente alla rete tecnologica- idrica interrata;
- 5) parere ARPA;
- 6) parere ENAV e ENAC relativamente all'aumento dell'altezza delle pale eoliche e del nuovo percorso delle reti infrastrutturali.
- 7) parere/N.O. per manomissione suolo e sottosuolo per eventuali interferenze anche con strade comunali;
- 8) la società è tenuta ad acquisire prima dell'inizio dei lavori, gli agli atti di assenso da parte dei privati proprietari dei suoli eventualmente interessati dalle opere;
- 9) rispettare le prescrizioni di tutti i pareri degli Enti coinvolti.

Con riferimento alla potenza complessiva del Parco Eolico, questo Ufficio fa rilevare alla Conferenza che sia nell'ambito della PAS del 07.10.2020, agli atti del Comune di Lucera, giusto prot. n. 46433, che nella variante in argomento, la stessa potenza non viene specificata con esattezza, ma viene solo definito un intervallo in cui ricadrà la potenza.

Pertanto si invita codesta Regione a far precisare dalla Società in sede di Conferenza, quale potenza max complessiva dovrà raggiungere il parco eolico, il tutto anche ai fini della quantificazione delle richieste compensazioni ambientali (3% dei proventi, comprensivi degli incentivi vigenti, derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica prodotta annualmente all'impianto).

Con riferimento a quanto richiesto da codesta Regione con la precitata nota del 20.10.202] prot. n. 47594, ed in particolare laddove viene chiesto di procedere ad una valutazione del progetto definitivo dell'iniziativa, con riferimento al piano di dismissione dell'impianto e del ripristino dello stato dei luoghi, avendo riguardo alla stima dei costi di dismissione e di ripristino ed alla congruità, ai fini della determinazione della cauzione o fidejussione a garanzia dell'effettiva esecuzione degli interventi

previsti (art. 4 comma 2 LR. Puglia 31/2008 come modificato dall'art. 20 della L.R. 52/2019) che, in ogni caso non potrà essere inferiore alla nuova misura stabilita, questo ufficio conferma integralmente il parere reso dal SUAP di questo comune con nota prot. n. 62569 del 20.12.2016 espresso per la Conferenza dei Servizi del 20.12.2016 e già richiamato nella sua forma integrale nelle premesse di questo dispositivo.

Mentre, con riferimento alle misure compensative ambientali richieste da questa amministrazione nelle varie sedute delle conferenze dei servizi tenutesi presso codesta Regione, si fa presente quanto segue:

- l'importo annuale determinato per la realizzazione delle opere di compensazione ambientale, così come calcolato e riportato nella tabella allegata alla nota del 03.08.2017 (acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 37183) risulta pari ad euro 117.837,72 al netto di un ribasso d'asta del 40% applicato dalla MIDI sul 3% dei ricavi totali annui derivanti dagli incentivi e quindi inferiore all'importo corrispondente al 3% dei medesimi incentivi che risulterebbe pari ad euro € 196.397,00. In relazione a questo punto ed indipendentemente da quella che saranno i ricavi effettivi totali annuali, l'Amministrazione Comunale chiede alla conferenza che gli vengano riconosciute opere di compensazione ambientali pari all'importo corrispondente al 3% dei ricavi totali annui derivanti dagli incentivi, senza il ribasso del 40% applicato dalla società (art. 2 punto 2 lett. h) dell'all. 2 del D.M. 10.09.2010), che tra l'altro essendo una percentuale elevata riduce notevolmente le compensazioni;
- per quanto concerne la richiesta fatta dalla società circa l'indicazione delle opere che l'amministrazione comunale vuole che si realizzino come misure compensative, l'amministrazione nel riservarsi di indicarle in maniera puntuale in una fase successiva, anche in considerazione di una loro previsione nella programmazione delle opere pubbliche comunali, in linea generale vuole che tali compensi vengano utilizzati per: 1) opere di mitigazione e riqualificazione ambientali; 2) opere finalizzate alla valorizzazione dei beni culturali; 3) opere finalizzate alla ricerca, valorizzazione e fruizione di beni archeologici; 4) altre opere che perseguano finalità simili a quelle di cui ai punti che precedono e comunque rientranti tra quelle ammesse a compensazione ambientale dalla norma regionale.

Si precisa che: il Comune resta sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giuridica che per dato o fatto del presente parere potesse pervenirgli da terzi, intendendosi che il medesimo parere viene concesso senza pregiudizio e limitazione dei diritti di terzi”.

Con riferimento al suddetto parere, la società istante evidenziava “che la variante ad oggetto prevede aerogeneratori della potenza di 4,2 MW, fermo restando la possibilità di aumentare detta potenza in forza della PAS presentata al Comune di Lucera. L'ammontare delle opere di compensazione ambientale sarà determinato nella misura massima del 3%, tenendo conto della potenza e della relativa produzione dell'aerogeneratore che sarà effettivamente installato. In merito alla variante in altezza degli aerogeneratori si è già espressa l'Enac con parere del 26.05.2021 prot. 0058803-P”.

➤ **Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione Sezione Demanio e Patrimonio Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria prot.n.11823 del 2.09.2020**

“In riferimento alla vostra nota prot. 83658 del 03/08/2020 con la quale veniva comunicata l'indizione della conferenza di servizi per la valutazione del progetto della variante in diminuzione volta alla modifica del punto di connessione di cui alla determinazione del Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali n. 41 del 25/03/2020 relativa all'Autorizzazione Unica di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 21 MW sito nel Comune di Lucera (FG) località San Pietro in Bagno e relative opere di connessione, dall'esame della documentazione progettuale, si rileva quanto segue.

Il nuovo tracciato del cavidotto MT di progetto interferisce, nell'agro del Comune di Foggia, con il

*tracciato storico dei tratturi della Regione Puglia ed interessa aree facenti parte del Demanio armentizio regionale classificate ai sensi della L.R. 4/2013 come aree A ("tratturi che conservano l'originaria consistenza o che possono essere alla stessa recuperati, da conservare e valorizzare per il loro attuale interesse storico, archeologico e turistico-ricreativo") e come aree B ("aree tratturali idonee a soddisfare esigenze di carattere pubblico").*

*Per l'utilizzo delle aree classificate come area A ai sensi della L.R. n. 4/2013 occorre che venga rilasciato da questo servizio apposita concessione regolante i tempi, le condizioni e le modalità di utilizzo e contenente il canone annuo da corrispondersi, nonché occorre acquisire preventivamente l'autorizzazione della competente Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio.*

*Per quanto riguarda le aree classificate come aree di tipo B interessate da strade, pur se coincidenti con il tracciato tratturale, la competenza la rilascio delle concessioni è invece in capo agli Enti gestori delle stesse e non a questo servizio.*

*L'attraversamento con cavidotti interrati risulti tra gli usi consentiti, previa acquisizione dei prescritti pareri e regolamentati dal R.R. n. 23/2011 "regolamento per l'uso dei beni immobili regionali".*

*Nello specifico si rileva che il cavidotto MT interessa il tracciato del Regio tratturello Foggia-Sannicandro su aree classificate come B mentre, su aree classificate come A interessa il Regio tratturo l'Aquila-Foggia percorrendolo trasversalmente per un tratto pari 80 metri (Foglio 22 p.lle 194, 196 e Foglio 39 p.la 9) e proseguendo longitudinalmente su aree già concesse per usi agricoli per un tratto pari a circa 1602 metri (Foglio 39 p.la 2) prima di attraversarlo nuovamente, nel tratto da effettuarsi mediante TOC per l'attraversamento della S.S. 16 che divide longitudinalmente il tratturo per un tratto pari a circa 40 metri (Foglio 39 p.lle 2, 3 e 48).*

*Tutto ciò premesso, preso atto del parere favorevole della competente Soprintendenza rilasciato con nota prot. 6118 del 19/08/2020, questo servizio esprime parere favorevole della variante in riduzione volta alla modifica del punto di connessione di cui alla Determinazione del Dirigente della Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali n. 41 del 25.03.2020 relativa all'A.U. di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 21 MW sito nel Comune di Lucera (FG) località San Pietro in Bagno e relative opere di connessione subordinando all'impegno alla presentazione di istanza di concessione per la concessione di aree demaniali.*

*Si precisa che, essendo i suoli interessati dall'attraversamento del cavidotto già assentiti in concessione a terzi per uso agricolo, la società proponente, prima dell'inizio dei lavori, dovrà corrispondere il risarcimento per eventuali danni da mancato raccolto dovuti alla realizzazione delle opere.*

*Si rileva inoltre che l'area del Regio tratturo l'Aquila -Foggia sarà interessato anche dall'allestimento del cantiere per la realizzazione dell'attraversamento in TOC della S.S. 16 per il quale verrà rilasciato, prima dell'inizio dei lavori, apposito provvedimento di autorizzazione all'occupazione temporanea per il cui ottenimento la società proponente dovrà presentare layout di massima per la definizione degli ingombri da assentire.*

*A corredo dell'istanza di concessione il proponente dovrà fornire layout delle opere autorizzate in formato pdf e shape file, per la determinazione del canone concessorio annuo determinatasi ai sensi dell'art. 8 c. 1 punto 2) del R.R. n. 23/2011 secondo le tariffe attualizzate di cui all'allegato "A" al regolamento, canone da aggiornarsi annualmente in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente.*

*Si precisa che l'inizio dei lavori dovrà essere subordinato al rilascio della Determina di concessione.*

*Si informa pertanto che si procederà al rilascio della Determina di concessione demaniale previo:*

*presentazione di istanza di concessione in bolla da euro 16 corredata dagli elaborati riportanti le opere così come autorizzate nonché le autorizzazioni ottenute compresi gli shape file;*

*pagamento di euro 100 per spese di istruttoria;*

*pagamento del canone per l'annualità in corso da determinarsi da parte del servizio scrivente secondo la tabella Allegato A e B del R.R. n. 23/2011 pubblicato sul BURP n. 176/2011 sulla base delle opere autorizzate,*

*presentazione di garanzia cauzione ai sensi dell'art. 16 del R.R. n. 23/2011 per un importo corrispondente a due annualità prima della sottoscrizione dell'atto accessorio alla concessione nel quale verranno riportati gli estremi della stessa;*

*Ai sensi del c.2 dell'art. 16 del R.R. n. 23/2011 la garanzia è presentata mediante deposito cauzionale non inferiore a due annualità di canone o mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa ovvero equivalenti di legge con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e pagamento da effettuarsi entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta ed autentica della firma del garante”.*

➤ **Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione Sezione Demanio e Patrimonio Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria prot.n.19078 del 10.11.2021**

*“In riferimento alla Vs. nota Prot. 10925 del 20/10/2021, di convocazione della conferenza di servizi relativa al procedimento in oggetto per il giorno 16 novembre 2021, si comunica quanto segue.*

*Premesso che, come esplicitato nella stessa comunicazione di avvio del procedimento di cui sopra, in relazione alla variante relativa alle opere di connessione da realizzare per il collegamento dell'impianto alla RTN Nazionale questo Servizio si è già espresso con nota prot. 93019 del 02/09/2020 all'interno conferenza di servizi indetta dal Comune di Foggia relativa alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la variante presentata dalla società istante, in relazione alla variazione oggetto del presente procedimento relativa alla modifica del modello di aerogeneratore con aumento dell'altezza complessiva, nonché del diametro del rotore, non si rilevano interferenze dirette con aree del demanio armentizio, per le quali è competente questo ufficio”.*

➤ **Parere ENAC prot. 26/05/2021-0058803-P**

*“Si fa riferimento alla richiesta avanzata da codesta Società in data 25/05/2020, inoltrata dalla Direzione Operazioni Sud con foglio prot. n. 0121375-P del 09/12/2020, relativa a quanto in oggetto. Sulla base di:*

*quanto previsto dal Regolamento UE 139/2014 della Commissione del 12 febbraio 2014, dall'Annesso alla ED Decision 2017/021/R dell'EASA - CS-ADR-DSN - capitolo Q, dal cap. 4 del Regolamento ENAC per la Costruzione e l'Esercizio degli Aeroporti e dalla Circolare ENAC prot. n. 0013259/DIRGEN/DG del 25/02/2010.*

*Visto che:*

*il progetto prevede la realizzazione di sette aerogeneratori nel Comune di Lucera (FG), in località San Pietro in Bagno, con altezza di m 180 AGL e raggio della pala di m. 74,50; indicati nel MWEB\_2020\_0477 Ver.3 con i seguenti numeri:*

- 1) 41'29'43.5900" N-15'26'35.4200" E-m 265 ASLM-distanzaARP km 10.30;
- 2) 41'29'47.7900" N -15'26'48.9000" E - m 262 ASLM -distanza ARP km 10.15;
- 3) 41'29'57.8400" N - 15'27'04.4600" E - m 259 ASLM -distanza ARP km 10.12
- 4) 41'30'09.3700" N - 15'27'09.1100" E - m 256 ASLM -distanza ARP km 10.31;
- 5) 41'30'46.1300" N - 15'27'19.1600" E - m 249 ASLM -distanza ARP km 11.04;
- 6) 41'30'55.3400" N-15'27'37.3400" E-m 247 ASLM -distanzaARP km 11,02;
- 7) 41'30'57.1900" N - 15'28'00.8700" E -m 247 ASLM-distanzaARP km 10,77;

*- dalle valutazioni effettuate da ENAV S.p.A., trasmesse con foglio n. 0081742 del 13/07/2020, MWEB\_2020\_0477 Ver.3 si rileva che gli aerogeneratori non comportano implicazioni per l'aeroporto*

di Foggia/Gina Lisa in merito agli aspetti inerenti all'Annex 4, 14 e Doc 8697, né ai sistemi COM/NAV/SUR di competenza ENAV;

Considerato che:

nell'ambito dell'istruttoria effettuata la Scrivente ha rilevato che gli aerogeneratori di progetto ricadono al di fuori delle superfici di delimitazione ostacoli stabilite per l'aeroporto di Foggia/Gino Lisa e non comportano ulteriori implicazioni alla navigazione aerea;

si autorizza,

per gli aspetti di competenza, la realizzazione del parco eolico in questione con le seguenti prescrizioni:

- a) gli aerogeneratori dovranno essere dotati, a cura e spese di codesta Società, della segnaletica:
- **cromatica diurna**, mediante colorazione della parte esterna delle pale con tre bande alternate di colore rosso-bianco-rosso. La larghezza di ciascuna banda dovrà essere pari ad 1/7 della lunghezza della pala, in conformità a quanto previsto dalla CS ADRDSN.Q.845 di cui al "Easy Access Rules for Aerodromes (Regulation (EU) No 139/2014)", consultabile dal seguente link <https://www.easa.europa.eu/documentlibrary/easy-access-rules/easy-access-rules-aerodromes-regulation-eu-no-139/2014>;
  - **luminosa notturna**: costituita da luci di colore, numero, posizione ed intensità luminosa conformi alla CS ADR-DSN.Q.851, di cui alla citata Easy Access Rules for Aerodromes (Regulation (EU) No 139/2014). Le luci dovranno lampeggiare sempre simultaneamente.

La segnaletica notturna dovrà essere dotata di gruppi di continuità e sensore di segnalazione guasto lampade. Dovrà essere definito, sempre da parte di codesta Società, un piano di manutenzione che preveda, comunque, la sostituzione della lampada al raggiungimento dell'80% della durata prestabilita. Qualora la segnaletica luminosa si interrompesse e non "9nisse ripristinata entro 24 ore, codesta Società lo dovrà comunicazione all'ENAC-Direzione Aeroportuale Puglia-Basilicata e all'ENAV, per l'emanazione del necessario NOTAM, indicando anche la data del ripristino della funzionalità della stessa segnaletica che, comunque, dovrà avvenire in tempi brevi.

Si fa inoltre presente che anche i mezzi necessari (gru, ecc ...) per l'installazione degli aerogeneratori, dovranno essere dotati della necessaria segnaletica al raggiungimento dei 100 metri di altezza dal suolo;

b) Codesta Società dovrà comunicare all' ENAV, ai fini della pubblicazione degli ostacoli in AIP-ITALIA, la data di inizio la\Ori con un preavviso di almeno tre mesi e contestualmente trasmettere i seguenti dati definiti\i degli aerogeneratori:

- posizione espressa in coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS-84;
- altezza massima degli stessi (torre + pala);
- quota s.l.m. al top (altezza massima+ quota terreno);
- data di effettiva attivazione della segnaletica luminosa prescritta.

In merito al collocamento di segnali, si richiamano le previsioni dell'art. 712 del Codice della Navigazione circa le competenze a carico di codesta Società nell'attuazione delle suddette prescrizioni e quelle in capo al Comune territorialmente competente nella segnalazione di eventuali inosservanze alle stesse.

ENAV, provvederà ad inserire il predetto parco eolico nel proprio data base e alla pubblicazione dello stesso in AIP-ITALIA nonché, conformemente a quanto previsto nel EUREG 1035/2011, gestirà la sicurezza tecnico-operativa di propria competenza stabilendo, ove necessario, collegamenti formali con tutte le parti interessate che possono incidere direttamente sulla operatività dei propri servizi.

In applicazione del Regolamento per le Tariffe ENAC, articolo 50, comma 1, lettera e), la presente

valutazione comporta il pagamento del pertinente diritto di prestazione da parte di codesta Società, che può avvenire anche online con il codice "N50-5".

➤ **Provincia di Foggia Settore Assetto del Territorio e Ambiente prot.n. 0056996 del 15/11/2021**

*"Con riferimento all'iter amministrativo relativo alla realizzazione dell'impianto eolico in oggetto e alla conferenza di servizi convocata per il giorno 16/11/2021 si dispone in allegato parere di competenza. Si conferma il parere precedentemente espresso con D.D. n. 685 del 03/05/2021".*

➤ **Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio – Compatibilità Paesaggistica**

*"Con riferimento alla richiesta in oggetto, acquisita al protocollo generale della Provincia con n. 2021/0000060393 del 30/11/2021, dall'istruttoria espletata da questo settore e dalla Commissione Paesaggio nella seduta del 17/12/2021, si rileva quanto segue:*

*- in data 21/10/2020 la società Midi Energia srl ha fatto istanza di variante all'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. n. 41 del 25/03/2020, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, localizzato nel territorio di Lucera località "San Biagio in Bagno", della potenza elettrica nominale di 4,2 MWe, nonché delle opere ed infrastrutture connesse di che trattasi; Vista la DET 2021/0000685 del 03/05/2021 con la quale la Provincia ha determinato "di prendere atto del carattere non sostanziale delle modifiche proposte dalla società Midi Energia srl, giusta disposizione di cui al paragrafo 3.14 della D.G.R. 3029/2010, del progetto di variante all'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione Puglia con D.D. n. 41 del 25/03/2020, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto eolico, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica, localizzato nel territorio di Lucera località "San Biagio in Bagno", della potenza elettrica nominale di 4,2 MWe, nonché delle opere ed infrastrutture connesse di cui all'oggetto";*

*Nonché di fare propri i pareri rilasciati dagli enti di seguito indicati disposti in allegato al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali:*

- nota Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale prot. n. 25402 del 23/12/2020 ns. prot. n. 56069 del 24/12/2020;*
- nota Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia prot. MIBACT|MIBACT\_SABAP-FG|01/12/2020|0009001-P| ns. prot. n. 52346 del 02/12/2020;*
- nota ARPA PUGLIA - Unica AOO - 0156/0028/0003 – prot. n. 0080601 - 156 - 18/11/2020 ns. prot. n. 49825 del 18/11/2020;*

*Questa Commissione visto, in particolare, il parere già richiamato della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia prot. MIBACT|MIBACT\_SABAP-FG|01/12/2020|0009001-P| ns. prot. n. 52346 del 02/12/2020 nel quale si precisa che "Considerato che la variante in esame, pur prevedendo un aumento in altezza degli aerogeneratori di ulteriori 30 mt, comporta una serie di varianti in riduzione che si sostanziano nella non realizzazione di una serie di opere di connessione già autorizzate e valutato l'aspetto visivo-percettivo in conseguenza del citato aumento in altezza degli aerogeneratori che non comporta pregiudizio alle tutele paesaggistiche del PPTR" ritiene di confermare il parere della Soprintendenza riguardo alla variante in esame".*

➤ **Dipartimento Bilancio, Affari Generali E Infrastrutture Sezione Opere Pubbliche E Infrastrutture Servizio Autorità Idraulica Prot.N.17304 Del 15.11.2021**

*"Con nota prot. n. 10925 del 20/10/2021, acquisita da questa Autorità Idraulica il 20/10/2021 al prot. n. 15759, la Sezione infrastrutture energetiche e digitali della Regione Puglia ha comunicato l'avvio del procedimento in oggetto convocando la conferenza di servizi per il giorno 16/11/2021.*

**Rilevato che:**

La variante progettuale proposta consiste nella:

- riduzione delle opere di connessione da realizzare per il collegamento dell'impianto alla RTN Nazionale mediante la realizzazione di un cavidotto esterno MT 30 kV della lunghezza di 6247 mt circa (a partire dalla WTG n.8 fino al cavo esistente in località Masseria Poppi, nel Comune di Foggia)
- modifica del modello di aerogeneratore con aumento di altezza complessiva;

la Società ha dichiarato che l'unico intervento di variante ad essere sottoposto ad A.U. è l'aumento dell'altezza complessiva dell'aerogeneratore in quanto le altre opere in variante sono già state autorizzate mediante P.A.S. dai comuni di Foggia e Lucera;

dalla documentazione progettuale riportata sul Sistema Puglia, si evince che il cavidotto interrato (in variante) interferisce con il T. Vulgano iscritto nell'elenco delle acque pubbliche;

**Considerato altresì che:**

questa Autorità Idraulica non ha ricevuto alcuna comunicazione circa i procedimenti di P.A.S. suddetti e pertanto non ha espresso parere alcun parere di merito;

in corrispondenza dell'attraversamento del T. Vulgano, si prevede di posare il cavidotto interrato mediante tecnica T.O.C.;

➤ Alla luce del R.D. n.523/1904, questo Servizio Autorità Idraulica esprime, unicamente sotto l'aspetto idraulico, parere favorevole alla realizzazione delle opere in variante con le seguenti prescrizioni la cui verifica di ottemperanza è a carico della società proponente/proprietaria dell'impianto eolico, che dovrà tenerne conto in sede di progettazione esecutiva:

➤ 1. i cavidotti, in corrispondenza delle interferenze con il T. Vulgano, dovranno essere realizzati mediante tecnica T.O.C. posando la tubazione ad una profondità tale che la distanza tra il fondo dell'alveo e la generatrice superiore della tubazione, lungo tutto l'alveo, non sia inferiore a 3 (tre) metri; inoltre non deve essere alterata in alcun modo la funzionalità idraulica del torrente e delle opere di attraversamento esistente creato alcun elemento perturbativo dell'attuale sezione idraulica realizzando i punti di immersione/emersione e gli eventuali pozzetti per l'utilizzo della tecnica T.O.C., alla distanza minima di 30 metri dal piede esterno delle sponde/rive incise del torrente; qualora necessario va adottato ogni utile accorgimento progettuale a protezione dalle sollecitazioni idrodinamiche dei deflussi di piena dei corsi d'acqua, dai conseguenti fenomeni erosivi e dall'evoluzione morfologica dell'alveo;

➤ 2. in corrispondenza di ulteriori opere di attraversamento rinvenibili da carta tecnica regionale/ortofoto e comunque in presenza di opere di attraversamento esistenti lungo la viabilità interessata dal tracciato del cavidotto, lo stesso dovrà essere posato mediante tecnica TOC ad una profondità non inferiore a 2 (due) metri secondo le modalità e accorgimenti indicati al punto 2 precedente realizzando i punti di immersione/emersione e gli eventuali pozzetti per l'utilizzo della tecnica T.O.C., alla distanza minima di 10 metri dal piede esterno delle sponde/rive incise dei reticoli idrografici /corsi d'acqua;

➤ 3. dovrà essere acquisito il parere di compatibilità al PAI dell'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale;

➤ 4. tutti gli scavi devono essere tempestivamente richiusi e non devono alterare la morfologia antecedente gli interventi, senza creare, neppure temporaneamente interferenze e/o ostacoli al libero deflusso delle acque e garantendo la piena funzionalità idraulica dei corsi d'acqua assicurando, anche in fase di cantiere, adeguate condizioni di sicurezza; al termine della fase di cantiere venga immediatamente ripristinato lo stato dei luoghi;

- 5. i lavori, vengano eseguiti in periodi in cui non sono previste precipitazioni intense e limitando al minimo indispensabile le interferenze fra le aree di cantiere e i corsi d'acqua/reticoli idrografici e senza alterare, neppure temporaneamente, la morfologia degli stessi. Venga comunque evitato lo stoccaggio di materiale e/o l'alloggio di manufatti temporanei all'interno dei corsi d'acqua/reticoli idrografici;
- 6. il proponente/proprietario/responsabile delle opere e della loro gestione:
  - rimarrà obbligato, a propria esclusiva cura e spese, al mantenimento delle opere in perfetto stato, e ad eseguire tutti quei lavori manutentivi, protettivi o aggiuntivi in alveo nell'interesse della stabilità delle opere stesse e del buon regime dei corsi d'acqua;
  - rimarrà interamente ed esclusivamente responsabile della buone riuscita delle opere e dei danni alle persone, cose o animali che eventualmente dovessero verificarsi durante la costruzione e l'esercizio delle opere stesse;
  - sarà l'unico responsabile dei danni che le opere eseguite possono arrecare, tanto all'Amministrazione Pubblica, quanto ai terzi e pertanto sarà tenuta ad indennizzare in proprio gli stessi;
- 7. questa Autorità Idraulica si ritiene sollevata da qualsivoglia responsabilità connessa a danneggiamenti e/o disservizi che dovessero occorrere, anche accidentalmente, a seguito di potenziali fenomeni di allagamento nell'area di intervento;
- 8. siano adottati tutti i provvedimenti per la tutela dell'incolumità pubblica e privata;
- 9. siano osservate le norme ex R.D. 25.7.1904 nr. 523 nonché tutte le norme e le prescrizioni legislative concernenti il buon regime delle acque.

Si specifica che l'area oggetto dell'intervento rientra nel perimetro di competenza del Consorzio di Bonifica di Capitanata e pertanto, ai sensi della L.R. n. 4 del 13/03/2012 e del Regolamento Regionale n.17 del 1/08/2013, è previsto che, per le opere in progetto, il rilascio della concessione per gli attraversamenti delle aree del Demanio Idrico sia di competenza del Consorzio di Bonifica di Capitanata".

➤ **Dipartimento Ambiente, Paesaggio E Qualità Urbana Sezione Urbanistica Servizio Osservatorio Abusivismo E Usi Civici 19/11/2021/13987**

"Si fa riferimento alla nota prot. n. A00159/10925 del 20.10.2021, acquisita al prot. n. A00 079/12579 del 21.10.2021, con la quale in relazione alla procedura in oggetto si convoca la Conferenza di Servizi per il giorno 16.11.2021. Al riguardo, per quanto di competenza dello scrivente Servizio, si invita a fare riferimento a quanto già più volte rappresentato, da ultimo con nota prot. n. A00 079/10152 del 25.08.2021. Eventuali ulteriori note, provvedimenti, ecc. trasmesse e/o assegnate allo scrivente Servizio afferenti al procedimento in oggetto, prive della richiesta di attestazione di vincolo demaniale di uso civico di cui all'art. 5 comma 2 della L.R. n. 7/98, dovranno intendersi riscontrate nei termini di cui alla suddetta nota prot. n. A00 079/10152 del 25.08.2021".

In relazione al suddetto parere si rileva che il Comune di Lucera non rientra nell'elenco dei Comuni con territorio non gravato da usi civici, aggiornato a dicembre 2020 dal Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici della Regione Puglia.

Preso atto ancora che

- A. Con riferimento al procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, la Sezione Transizione Energetica non ha proceduto alla

*“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo espropriativo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell’art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell’art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. testi vigenti, in quanto la società MIDI Energia srl, con nota prot.n.439 del 19.01.2022 ha dichiarato “di rinunciare alla procedura di esproprio ai sensi del DPR 327/2011”, esclusivamente per le opere oggetto di variante di cui al presente provvedimento, e ha allegato documentazione atta a dimostrare la disponibilità delle aree interessate dal progetto di variante in oggetto.*

*Atteso inoltre che:*

- B. l’istanza in oggetto rientra nell’ambito di applicazione del R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012;
- C. la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincie di Barletta – Andria – Trani e Foggia, con nota prot. n. 10460 del 9.11.2021 rilasciava parere favorevole;
- D. in merito all’applicazione della D.G.R. 3029/2010, la società Midi Energia S.r.l. ha provveduto al deposito dell’intero progetto sul portale telematico [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) in data 22.10.2020, per tanto tutto il procedimento è stato svolto conformemente a quanto previsto dalla D.G.R. 3029/2010 relativamente alla procedura telematica di rilascio dell’A.U.;
- E. con riferimento alla procedura ambientale, la Provincia di Foggia con Determinazione Dirigenziale n.685 del 3.05.2021 determinava *“di prendere atto del carattere non sostanziale di parziali modifiche progettuali dell’intervento assentito con D.D. n.1808 del 18.10.2016 in variante alla Autorizzazione Unica rilasciata dalla Regione Puglia con D.D.n.41 del 25/03/2020 ai sensi del D.Lgs n.387/2003 relativa alla costruzione ed all’esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a 29,4 MW e costituito da 7 aerogeneratori della potenza nominale pari a 4,2 MW sito nel Comune di Lucera (FG) località “San Biagio in Bagno”.*
- F. La Provincia di Foggia, con nota del 20.12.2021, acquisita al prot.n.13256 del 21.12.2021 dichiarava che *“dall’istruttoria espletata da questo settore e dalla Commissione Paesaggio nella seduta del 17/12/2021, visto, in particolare, il parere già richiamato della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia prot. MIBACT|MIBACT\_SABAP-FG|01/12/2020|0009001-P| ns. prot. n. 52346 del 02/12/2020 nel quale si precisa che “Considerato che la variante in esame, pur prevedendo un aumento in altezza degli aerogeneratori di ulteriori 30 mt, comporta una serie di varianti in riduzione che si sostanziano nella non realizzazione di una serie di opere di connessione già autorizzate e valutato l’aspetto visivo-percettivo in conseguenza del citato aumento in altezza degli aerogeneratori che non comporta pregiudizio alle tutele paesaggistiche del PPTR ritiene di confermare il parere della Soprintendenza riguardo alla variante in esame”.*
- G. Con nota acquisita al prot.n.163 del 12.01.2022, la società MiDi Energia srl dichiarava che, *“premesse che in applicazione dell’art.6 bis del D.Lgs n.28/2011 non sono sottoposti a valutazioni ambientali e paesaggistiche, né sottoposti all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati, e sono realizzabili a seguito del solo deposito della dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento, ricadono nelle seguenti categorie... a) impianti eolici: interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento e interventi che comportano una riduzione di superficie o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori la modifica della tipologia del rotore con variazione delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore al 15% e con potenza unitaria dell’aerogeneratore di 5,7 MW”.*
- H. ai sensi dell’art. 20 della L.R.n.52/2019 *“L’importo delle fideiussioni di cui all’articolo 4, comma 2, lettere c) e d) è rivalutato sulla base del tasso di inflazione programmata ogni cinque anni. In sede*

di conferenza di servizi, anche su istanza del soggetto proponente, la Regione può motivatamente stabilire differenti importi per le predette fidejussioni parametrati in ragione della tipologia di impianto e in relazione alla sua particolare localizzazione, previa acquisizione del parere favorevole dell'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente, nonché di un computo metrico estimativo asseverato degli interventi di dismissione, delle opere di rimessa in pristino e delle misure di reinserimento o recupero ambientale.”;

- I. per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 90 giorni previsti dal D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che “... si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza ...”, ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, **con nota prot. n. 1025 del 5.02.2022 la Sezione Transizione Energetica, nella persona del Responsabile del Procedimento, ha comunicato agli Enti la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi**; nonché la conclusione positiva del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica ex art. 12 D.Lgs. 387/2003 e invitava la società MIDI Energia srl alla sottoscrizione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo ai sensi dell'art. 4.1 della D.G.R. 3029/2010.

*Atteso inoltre che:*

- la Società con nota consegnata a mano in data 10.02.2022 e acquisita al prot. n. 1191 di pari data, trasmetteva:
  - ✓ numero 3 copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “*adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi*”;
  - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n.445/2000 con la quale il progettista assevera la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
  - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della Società si impegna a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
  - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il progettista attesta la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dal vigente PRG;
  - ✓ una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001, per mezzo della quale il tecnico competente attesta la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni agro-alimentari di qualità, che danno origine a prodotti con riconoscimento IGP, IGT, DOC, DOP;
  - ✓ una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, attesta che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;
  - ✓ dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all'assenza delle cause ostative previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l'indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti), come da modulistica allegata; (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
  - ✓ documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l'espresso impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
  - ✓ dichiarazione di impegno a trasmettere il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo, in conformità

- all'Allegato 5 del D.M. n. 161/2012 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2012;
- ✓ attestazione di versamento degli oneri di monitoraggio a favore della Regione Puglia;
  - ✓ dichiarazione di impegno alla Sottoscrizione dell'Atto unilaterale d'obbligo nei confronti della Regione Puglia;
  - ✓ dichiarazione di impegno a depositare n.12 marche da bollo per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- in data 10.02.2022 è stato sottoscritto tra la Regione Puglia e la Società MIDI Energia S.r.l. l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
  - l'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, in data 10.02.2022 ha provveduto alla registrazione dell'Atto Unilaterale d'Obbligo al repertorio n. 024163;
  - il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in triplice copia dalla Sezione Transizione Energetica;
  - ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
  - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
  - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
  - Comunicazione di informativa antimafia PR\_FGUTG\_Ingresso\_0010990\_20220217;
  - si rappresenta a tal fine che il presente provvedimento di A.U. comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di informazione antimafia negativa.

Sulla base di quanto riportato in narrativa, ai sensi dei comma 6, e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, preso atto della nota prot. n. 1025 del 5.02.2022 con cui si è comunicata l'adozione della determinazione di conclusione del procedimento istruttorio, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, **si ritiene di adottare** la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell'Autorizzazione Unica **relativa al progetto di variante consistente in:**

- modifica del modello di aerogeneratore con aumento di altezza complessiva;
- modifica dell'ammontare della fideiussione prestata in favore del Comune di Lucera a garanzia della dismissione a fine vita del parco eolico, autorizzato dalla scrivente Sezione con D.D. n. 41 del 25.03.2020, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R., ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

La società MIDI Energia srl è tenuta a depositare sul portale telematico regionale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it) nella Sezione "Progetti Definitivi" il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto eolico e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N, **entro il termine di 90 giorni** dalla notifica della presente determinazione.

Ai sensi dell'art. 5 del **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161 e ss.mm.ii.** recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo", entrato in vigore il 6 ottobre 2012, la società MIDI Energia srl deve presentare all'Autorità competente al

rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso D.M. n. 161/2012**, nonché il piano di gestione dei rifiuti.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuato sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, in quanto non veritiere.

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,**

**come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

**Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

**IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**

Visti:

gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;

l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

la Direttiva 2001/77/CE;

l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;

la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;

la Legge Regionale 12 aprile 2001 n. 11 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii.;

l'art. 22 della Legge Regionale 29 dicembre 2017 n. 67;

L'art. 13 del DPR n. 327/2001;

il D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

la D.G.R. n. 1518 del 31 luglio 2015 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;

la D.G.R. n. 457 dell'08 aprile 2016, di modifiche e integrazioni all'allegato 3 della citata D.G.R. n. 1518/2015;  
 la D.G.R. n. 458 dell'08 aprile 2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo "MAIA", ha individuato le Sezioni afferenti i Dipartimenti e le rispettive funzioni;  
 il D.P.G.R. n. 304 del 10 maggio 2016 con cui sono state apportate modifiche e integrazioni al citato D.P.G.R. n. 443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato "MAIA";  
 il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016 con il quale è stato adottato l'atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni in attuazione del modello "MAIA" di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;  
 Visto l'art.20 della Legge Regionale n.52 del 30.11.2019 "Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021";  
 la D.G.R. n. 1576 del 30.09.2021 con la quale l'Avv. Angela Cistulli è stata individuata Dirigente della Sezione "Transizione Energetica" nella quale è incardinato il procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 e per il quale ricopre anche il ruolo di Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241-1990;  
 il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);  
 le "Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1" aggiornate alla versione 10.3, trasmesse con nota AOO\_175-1875 del 28 maggio 2020 dal Segretario Generale della Presidenza;  
 Visto l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto in data 10.02.2022 dalla società MIDI Energia srl;

## DETERMINA

### ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 1025 del 5.02.2022, con cui si è comunicata l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento, come riportata nelle premesse, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

### ART. 2)

Ai sensi del comma 7 dell'art. 14 ter e dell'art. 14 quater della Legge 241/90 e s.m.i., preso atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza prot. n. 1025 del 5.02.2022, si provvede al rilascio, alla MIDI Energia S.r.l. - con sede legale in Foggia, Via Napoli n.6B– P.IVA 03516470717, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010, della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., dell'art. 4 co 3 della L.R. 31 del 2008 così come modificato dall'art. 20 della L.R.52/2019, in variante alla D.D.n.41 del 25.03.2020 per:

- la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **29,4 MWe**, costituito da **7 aerogeneratori** modello **SG-145-4,2 (potenza nominale pari a 4,2 MW)**, sito nel Comune di Lucera località "San Biagio in Bagno", aventi le seguenti coordinate geografiche UTM WGS 84-33N

n.	E	N
2	4593696	536880
3	4593949	537287
4	4594296	537662
5	537913	4594730
6	537995	4595787
7	538415	4596073
8	538960	4596133

- le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica.
- la modifica dell'ammontare della fidejussione prestata in favore del Comune di Lucera a garanzia della dismissione a fine vita del parco eolico, autorizzato dalla scrivente Sezione con D.D. n. 41 del 25.03.2020, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R., ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019.

#### ART. 2-bis)

Di prendere atto che la configurazione finale dell'impianto eolico, per come conseguita dal proponente, ai sensi dell'art 6 bis del D.Lgs n.28/2011, è la seguente:

- la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica della potenza elettrica pari a **39,9 MWe**, costituito da **7 aerogeneratori** modello **NORDEX 163 (potenza nominale pari a 5,7 MW)**, sito nel Comune di Lucera località "San Biagio in Bagno", aventi le seguenti coordinate geografiche UTM WGS 84-33N

n.	E	N
2	4593696	536880
3	4593949	537287
4	4594296	537662
5	537913	4594730
6	537995	4595787
7	538415	4596073
8	538960	4596133

#### ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

#### ART. 4)

La società MIDI Energia S.r.l. nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolico di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

**ART. 5)**

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- ✓ durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- ✓ durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico della Società gestore della RTN;
- ✓ laddove le opere elettriche siano realizzate dal Gestore di Rete, la durata dei relativi lavori decorrerà dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

**ART. 6)**

Preso atto della disponibilità delle aree interessate dall'impianto in progetto, si dichiara la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo eolico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

**ART. 6-bis)**

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con nota prot. n. 1025 del 5.02.2022.

**ART. 7)**

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro centottanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori deve depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro:

- a) dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b) dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c) fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010;
- d) fideiussione a prima richiesta rilasciata a favore del Comune, sottoscritta dal beneficiario, a garanzia della dismissione e ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo pari alla stima dei costi di dismissione dell'impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, in relazione alla variante alla Determinazione Dirigenziale n. 41 del 25 marzo 2020, tenendo conto della diversa quantificazione determinata in sede di conferenza dei servizi, pari ad euro 237.532,15, così come disposto con L.R. n. 31/08. L'importo della fideiussione deve essere rivalutato ogni cinque anni sulla base del tasso di inflazione programmata.

La fideiussione da presentare a favore del Comune deve essere redatta conformemente alla previsione di cui alle linee guida nazionale di cui al D.M. 10 settembre 2010 esplicitate al punto 13.1 lettera J).

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fidejussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

#### **ART. 8)**

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione; quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi.

Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, l'obbligo di ripristino dell'originario stato dei luoghi e il diritto della Regione ad escutere la fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto entro i termini stabiliti:

- mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- mancato rispetto del termine di effettuazione dell'atto di collaudo;
- mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'Atto di Impegno e dalla Convenzione sottoscritti.

Il mancato rispetto delle modalità con cui eseguire le eventuali misure compensative, previa diffida ad adempiere, determina la decadenza dell'Autorizzazione Unica.

#### **ART. 8 bis)**

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, la Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

#### **ART. 9)**

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e

109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012.

Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

#### **ART. 10)**

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto eolico;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espreso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espreso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

#### **ART. 11)**

La Sezione Transizione Energetica provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

#### **ART. 12)**

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 35 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
  - o all'Albo Telematico,
  - o nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it),
  - o sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
  - o alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - o al Comune di Lucera (FG);
  - o alla Società MIDI Energia S.r.l., a mezzo pec, in qualità di destinatario diretto del provvedimento.

La presente Determinazione Dirigenziale integra e sostituisce la Determinazione Dirigenziale n.41 del 25.03.2020 che è da ritenersi modificata per le parti in contrasto con il presente atto.

**Il Dirigente della Sezione  
Angela Cistulli**